

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI SABATO 21 DICEMBRE 1991

**Presidenza del Presidente ANDREATTA
indi del Vice Presidente BOLLINI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio» (2884)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni. Stralcio dell'articolo 21) (1)

PRESIDENTE:

- Andreatta (DC) 2, 5, 6 e *passim*
- Bollini (Com.-PDS) 9, 11, 12 e *passim*
- ABIS (DC), relatore alla Commissione 5, 6,
7 e *passim*
- BOLLINI (Com.-PDS) 5, 6, 7
- FERRARI-AGGRADI (DC) 7
- PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro 6, 11,
18 e *passim*
- SPOSETTI (Com.-PDS) 24, 25
- VIGNOLA (Com.-PDS) 17, 18, 19 e *passim*

(1) La norma stralciata forma il disegno di legge n. 2884-bis con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di casse conguaglio».

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio» (2884)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni. Stralcio dell'articolo 21) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 18 dicembre scorso.

Dobbiamo esaminare alcuni emendamenti all'articolo 3 che avevamo accantonato.

Ricordo che l'articolo 3 è il seguente:

Art. 3.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo)

1. I mezzi finanziari già destinati al «Fondo speciale per la cooperazione e lo sviluppo» di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al soppresso Fondo speciale per la cooperazione, le entrate di cui al comma 4 e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di soppressione del Fondo medesimo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al comma 1.

3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del predetto Fondo speciale per la cooperazione anteriormente alla data di entrata in vigore

(1) La norma stralciata forma il disegno di legge n. 2884-bis con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di casse conguaglio».

della presente legge danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al comma 1.

4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla quale vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: «del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo»;

2) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. *Fondo speciale.* - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonchè alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità»;

c) all'articolo 15:

1) al comma 1, sono soppresse le parole: «applicando per quanto compatibile l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041»;

2) al comma 2, dopo le parole: «ragionerie centrali» sono soppresse le restanti parole;

3) al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo»;

4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri cui sono affluiti i mezzi finanziari già destinati al «Fondo speciale per la cooperazione e lo sviluppo»;

5) il comma 10 è soppresso;

d) all'articolo 32, al comma 1, le parole: «del Fondo speciale di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo»;

e) all'articolo 37:

1) il comma 3 è soppresso;

2) al comma 4, le parole: «sul Fondo di cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'apposita rubrica» ed è soppresso l'ultimo periodo.

5. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

7. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

A questo articolo si riferiscono i seguenti emendamenti:

Al comma 4, lettera b), sostituire, nel titolo dell'articolo 14 ivi richiamato, le parole: «Fondo speciale» con le altre: «Disponibilità finanziarie».

3.1

IL RELATORE

Al comma 4, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è così sostituito:

“1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge”».

3.2

IL RELATORE

ABIS, *relatore alla Commissione*. Abbiamo incontrato i funzionari del Ministero degli affari esteri e con essi abbiamo convenuto che può rimanere il testo da noi proposto, modificato dagli emendamenti al nostro esame.

Vi sono state altre richieste, come quella del presidente della Commissione esteri del Senato, senatore Achilli, che in Aula ha sostenuto che quella del fondo per la cooperazione allo sviluppo dovrebbe rimanere una gestione fuori bilancio ma tali richieste non si sono concretizzate. La mia opinione è che l'articolo 3 non sia stato letto completamente. Pare, in particolare, che le difficoltà si determinino per le gestioni all'estero, con speciale riguardo alle verifiche che la Corte dei conti dovrebbe compiere. Comunque, essendo previsto al comma 7 del medesimo articolo 3, che il Ministro degli affari esteri può apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, credo che si possa mantenere il testo concordato.

Anche a proposito dell'articolo 8, che tratteremo successivamente, sono stati effettuati degli approfondimenti. Alcune proposte, in senso restrittivo, a proposito della gestione delle mense e dei circoli militari, vengono meno perchè durante la discussione ci siamo orientati a lasciare le cose come sono. Da notizie che ho assunto, sembra che l'ammontare complessivo dei fondi si aggiri attorno ai 25 miliardi. Restano solo delle modifiche formali in quanto alcune cose esistenti non erano state comprese nell'articolo.

BOLLINI. Diversamente dal collega Abis, ho raccolto molte consolidate opposizioni dal Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. È strano, perchè questa volta abbiamo fatto delle richieste esplicite: sono venuti due funzionari i quali ci hanno detto che, mentre sono molto preoccupati per il testo votato oggi in Aula, concernente alcune norme europee, sull'articolo 8 non hanno, a questo punto, delle difficoltà.

BOLLINI. Il Ministero degli esteri ha manifestato la propria opposizione alla Commissione esteri della Camera. Le Organizzazioni non governative per la cooperazione allo sviluppo, invece, hanno agito nei confronti della Commissione bilancio, che aveva manifestato il proprio consenso a quella norma, probabilmente senza essere consapevole che essa riguardava le gestioni fuori bilancio. In quella sede è stato riconosciuto che alcune obiezioni non potevano essere cancellate.

Mi domando se con questo mutamento di normativa si determinerà un blocco, sia pure temporaneo, delle erogazioni. Mi chiedo inoltre quali potranno essere le ripercussioni negative sugli interventi già autorizzati. Infine, non so se si potrà dare avvio ai contratti, come era prima, o se invece vi è bisogno di un procedimento di autorizzazione diverso. Anche quello della durata della disponibilità per l'utilizzo delle risorse è un problema da affrontare, cioè entro quanto tempo dovranno essere disposti gli utilizzi. Bisogna tener presente, a tale proposito, che si fa riferimento ad interventi che sono nelle mani del paese terzo. Attualmente la disponibilità è immediata e la durata infinita.

Naturalmente non parlano con questa brutalità. Se questo non si fa non dicono che avranno delle difficoltà, ma dicono che la natura stessa della legge n. 49 è tale da legittimarsi solo e in quanto queste assolute libertà sono garantite.

PRESIDENTE. Nei funzionari del Ministero degli affari esteri ho notato la preoccupazione di avere un regime definitivo. Inserirlo con alcune esenzioni rispetto alle normali leggi di contabilità all'interno della contabilità stessa credo sia un elemento di definitività. Altrimenti ci sarà sempre un successore di Bollini, di Abis, di Andreatta che risolleverà il problema in futuro.

Mi pare che il punto di vista della definitività, attraverso l'operazione che abbiamo compiuto, sia opportuno e utile. Hanno qualche settimana di tempo per organizzarsi e credo che così come non nascono difficoltà in situazioni molto più soggette a eccezionalità, come quelle della protezione civile che non sono programmabili e hanno bisogno in poche ore di dar luogo a erogazioni di spesa, in questo caso sia assai meno difficile inquadrare la problematica.

Il fatto è che tutti si sono abituati ad agire fuori di ogni legge degli uomini e di Dio, non dico dello Stato, e quindi riportarli a una qualche logica di organizzazione contabile sta scatenando delle reazioni generali. Impareranno a vivere con le leggi normali, sono soldi dei cittadini italiani.

ABIS, relatore alla Commissione. D'altra parte resta in piedi la legge n. 49, con qualche modifica.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Poi c'è il comma 7 dell'articolo 3, quindi qualche accorgimento particolare per dare delle risposte esiste. L'indirizzo generale dato dalla Commissione mi sembra giusto.

BOLLINI. Rispetto ad una gestione di contabilità speciale immediatamente erogata, praticamente andiamo a stabilire una deroga di un anno. Essi sostengono che i loro contratti sono in balia del terzo bisogno.

ABIS, relatore alla Commissione. Con il comma 9 inseriamo un'ipotesi che adesso non c'è e le somme non impegnate nell'esercizio possono essere trasferite all'esercizio successivo; il Ministro del tesoro su proposta del Ministro degli affari esteri può effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa in termini di competenza e cassa. In pratica può essere rimodulato quanto è già previsto nel bilancio come si ritiene più opportuno, ma sempre attraverso decreti.

Non vedo queste difficoltà. Probabilmente sono abituati a un tipo di procedura familiare, mentre qui si richiede un po' più di attenzione nella contabilità.

PRESIDENTE. È probabile che ricevano dei soldi che vengono poi definiti nei progetti a posteriori. Ma, sinceramente, può essere questo un modo di gestire?

Inoltre per 150 miliardi riguardanti le organizzazioni non governative vogliamo che ne teniamo 850 fuori da ogni controllo.

BOLLINI. Potrebbe configurarsi una situazione parzialmente derogatoria di norme solo rispetto a questa parte.

ABIS, *relatore alla Commissione*. A mio giudizio ce l'hanno su tutto.

PRESIDENTE. Chiedono di averla su tutto e questo è profondamente scorretto. Nessuno ci dice il vero perchè si parla di paure e di preoccupazioni di vivere nell'ambito delle leggi di questa Repubblica.

Probabilmente il problema non nasce nei pagamenti ma nell'affidamento, sono abituati a concedere affidamenti generici e, via via, riempirli di contenuti.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Se approviamo il disegno di legge, alla Camera si dovrà compiere un ulteriore lavoro.

BOLLINI. Io spero che la pronuncia della Camera blocchi la legge; in secondo luogo penso che occorra distinguere tra organizzazioni non governative che lavorano per la cooperazione dalle altre. Quindi, tramite il regolamento qui indicato o attraverso altre soluzioni si può forse suggerire al Ministero di fare in modo che si tenga conto delle loro difficoltà e del carattere della loro iniziativa.

In terzo luogo, bisogna accennare alla questione relativa alla non interruzione dei flussi e alla non revisione dei programmi concordati, in maniera da togliere anche a queste organizzazioni un elemento di panico per una possibile paralisi della loro attività. Non inserisco questi elementi in un ordine del giorno ma occorre che risulti a verbale che la Commissione intende adottare questo provvedimento senza provocare determinati inconvenienti.

ABIS, *relatore alla Commissione*. È già specificato nella legge perchè il terzo comma dice che le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge danno luogo a formali impegni sui capitoli di spesa iscritti nella rubrica di cui al comma 1.

BOLLINI. Solo che si parla di obbligazioni giuridiche, è corretto?

FERRARI-AGGRADI. Ho vissuto in prima persona il periodo in cui l'Italia ha ricevuto aiuti e di aiuti ho dovuto interessarmi quando è stato il nostro paese a fornirli. So quindi che tali contributi spesso passano per organismi di carattere internazionale, la FAO ad esempio, che hanno una contabilità estremamente rigorosa e precisa. Non c'è dubbio allora che in questo caso le cose vengano fatte in modo molto efficace: c'è un comitato dei governatori che fissa i programmi, ci sono controlli di vario tipo, eccetera.

Diverso è però il caso quando gli aiuti il nostro paese li dà direttamente. Mentre quando gli aiuti passano per organismi internazio-

nali, allora, c'è rigore e regole precise, nel secondo caso garanzie di controllo, di precisazione e così via mancano. C'è un primo metodo molto rigoroso e un secondo che è praticamente legato alla firma che il Ministro dà ad un suo incaricato.

Mi fermo qui perchè ne viene fuori tutto un campo ampio di discussione su come gli aiuti sono stati dati, su chi li controlla e li valuta, eccetera.

Per adesso tutto è avvenuto in modo molto empirico attraverso il Ministero degli affari esteri che peraltro ha costituito degli uffici autonomi. Non c'è dubbio comunque che il problema esiste.

ABIS, relatore alla Commissione. Anche la modifica proposta con l'emendamento 3.2, senatore Bollini, muove in quella direzione. Mi riferisco all'emendamento che recita: «Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge». Vogliamo togliere l'espressione «nei limiti della presente legge»? Non credo però sia il caso di farlo perchè proprio per i fini di questa legge tutto è stato messo in una posizione diversa rispetto ad altre. Il fatto è che questi vogliono star fuori dal bilancio. È proprio questo il punto. Ci siamo trovati tre o quattro volte a discuterne: possono fare ciò che ritengono giusto, ma dentro il bilancio.

PRESIDENTE. A me pare che dal punto di vista del contratto, perchè è lì che vedo l'ostacolo, si possa derogare alle norme di contabilità, si possano prevedere cioè contratti che fanno riferimento ad azioni da definire successivamente. Al di là di questo non vedo perchè le organizzazioni non governative - cioè il volontariato internazionale - debbano trovare enormi difficoltà.

Con questa dizione in cui i contratti vengono esclusi, non vedo che ragioni abbiano, al di là del servilismo e della volontà di fare un piacere a coloro che ricevono i fondi, ad usare la loro rispettabilità per coprire le altre operazioni del Dipartimento.

ABIS, relatore alla Commissione. Se mi avessero detto cosa vogliono, un conto in banca all'estero, ad esempio, lo avrei scritto.

PRESIDENTE. Trovo giusti i rilievi del senatore Bollini e penso che dovremo trovare il modo di spiegare la situazione ai colleghi della Camera. Varrebbe cioè la pena di integrare la relazione del Governo cercando nei prossimi giorni, con la collaborazione degli Esteri, di definire con particolare attenzione il problema del volontariato e cosa cambia rispetto alla situazione attuale. In questo modo, anzichè reagire dicendo che è impossibile far funzionare le cose, la Camera potrà intervenire sui punti in cui c'è qualche difficoltà.

Metto intanto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Poichè l'emendamento 3.3, sempre del relatore, era già stato approvato nel corso della seduta del 18 dicembre scorso, non mi resta che mettere ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente BOLLINI

PRESIDENTE. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge in esame, erano già stati votati il 18 dicembre scorso.

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 8 - che era stato accantonato - il cui testo è il seguente:

Art. 8.

(Attività di protezione sociale)

1. I beni patrimoniali appartenenti alle cessate gestioni fuori bilancio del Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'articolo 13 e al comma 6 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e loro familiari, nonchè a favore del personale del Corpo forestale, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le consistenze di tali apporti e le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti alle» con le altre: «già di pertinenza delle».

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «del Ministero della difesa e» con le altre: «dei Ministeri della difesa e dell'interno nonchè».

8.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il numero: «13» inserire le parole: «nonchè al comma 4 dell'articolo 9».

8.7

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «Forze armate» inserire le seguenti: «, dell'amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

8.8

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «i mezzi».

8.2

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «, con esclusione di qualsiasi contribuzione finanziaria. Ad eventuali erogazioni connesse ad esigenze di carattere eccezionale e straordinario si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli».

8.3

IL RELATORE

Al comma 3, nell'ultimo periodo, aggiungere, dopo le parole: «le consistenze», le altre: «ed il valore» e sostituire la parola: «e» con la seguente: «nonchè».

8.4

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «L'affidamento in concessione delle attività di cui al periodo precedente deve rispondere al criterio dell'autosufficienza finanziaria della relativa gestione dal bilancio dello Stato, esclusi, in ogni caso, oneri aggiuntivi per il personale rispetto all'attuale livello delle prestazioni. Ad eventuali erogazioni dirette a coprire gli oneri aggiuntivi predetti, ove esistenti, si fa fronte con le ordinarie disponibilità dei competenti capitoli di bilancio relativi ai benefici economici accessori per il personale».

8.5

IL RELATORE

ABIS, relatore alla Commissione. Sull'articolo 8 e sui suoi emendamenti sono stati effettuati degli approfondimenti; attraverso essi si è potuto accertare che attualmente i trasferimenti ammontano ad una cifra che si avvicina ai 25 miliardi.

Come ho già anticipato, dunque, ritiro l'emendamento 8.2 e gli emendamenti 8.3 e 8.5 come riformulati.

L'emendamento 8.10, che tende a sostituire le parole «del Ministero della difesa e» con le altre: «dei Ministeri della difesa e dell'interno, nonché,...» mira a prevedere un chiarimento normativo riferito al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal relatore.

È approvato.

ABIS, relatore alla Commissione. L'emendamento 8.8 serve a completare il quadro.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sarebbe opportuno controllare se il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 fa riferimento alla pubblica sicurezza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta infatti di forze in cui si svolge il servizio sostitutivo di leva.

PRESIDENTE. Questo articolo che disciplina le attività di protezione sociale riguarda il Ministero della difesa e la Guardia di finanza.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Anche il Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Ma nel testo proposto dal Governo non era previsto. Perchè reintroduciamo i vigili del fuoco? Se non vi sono osservazioni, potremmo fare un accertamento, accantonando nel frattempo l'esame di questo emendamento e di quelli successivi e del medesimo articolo 8.

Così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni, il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco analitico dei lavori in corso, nonché di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, e formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto potrà fissare il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi predetti, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219)*. - 1. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155 e successive modificazioni, il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII

della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco analitico dei lavori in corso, nonchè di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare e fornisce le concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto dovrà fissare il termine per l'ultimazione dei lavori ed interventi predetti stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato.

5. Ai fini e nei limiti del compimento delle attività di cui ai precedenti commi, il funzionario incaricato applica l'ordinamento straordinario costituito dai commissari, in particolare per le procedure per il compimento delle espropriazioni ancora necessarie, per l'approvazione dei progetti di completamento e di indispensabili varianti tecniche, per il combinato sistema di anticipazioni e parziali revisioni-prezzi, per gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per gli altri atti transattivi per i quali ogni parere continua ad essere assorbito da quello obbligatorio del rispettivo comitato tecnico amministrativo.

6. I dipendenti comandati e distaccati presso i due ex Commissariati del Governo che sono rientrati o che rientrano, almeno dopo un triennio, presso le Amministrazioni di appartenenza, sono inquadrati nel ruolo, per il servizio speciale prestato, in modo che la qualifica ed il trattamento economico da conseguire a seguito del rientro non siano inferiori a quelli attualmente posseduti da persone che all'epoca del comando e del distacco li seguivano nel ruolo stesso, con la conseguente ricostruzione della carriera e l'inserimento anche in soprannumero nella qualifica, nonchè il diritto alla sede originaria. In ogni caso agli stessi dipendenti è assicurato l'inquadramento anche in soprannumero almeno nella qualifica o carriera superiori con relativo trattamento economico e, qualora già in possesso di qualifica apicale, ai predetti vanno applicati, ai fini giuridici ed economici, i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, e 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

7. I detti benefici sono applicati con decorrenza 1° gennaio 1992 o con quella successiva corrispondente all'effettivo rientro. Al personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso le strutture ex commissariali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale sia collocato a riposo, ovvero chiedi il collocamento a riposo anticipato entro il termine massimo di un anno dalla definitiva soppressione delle gestioni di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, computandosi tutte le indennità fisse e continuative percepite nell'ultimo anno di servizio prestato presso le predette strutture, nel calcolo della base

contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, della base pensionabile di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed ai fini di tutte le analoghe disposizioni di legge in materia di trattamento di quiescenza e di fine rapporto. Gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro gravano sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni e modificazioni.

8. Il personale convenzionato dai Commissari straordinari del Governo, incaricati della realizzazione del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che abbia prodotto domanda per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento previsti dall'articolo 12 della legge n. 730 del 1986, è ammesso a partecipare al concorso, di cui al menzionato articolo, per l'attribuzione del livello immediatamente superiore a quello nel quale risulta allo stato inquadrato.

9. I ruoli speciali istituiti o da istituire, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986, dalla regione Campania e dal comune di Napoli potranno altresì, essere istituiti da altri enti locali nell'ambito della medesima regione e dovranno essere finalizzati alla definizione ed alla realizzazione dei programmi di riqualificazione e gestione urbana e territoriale. Detti ruoli speciali potranno essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; all'atto dell'istituzione il personale, che abbia prodotta già domanda per l'immissione nei ruoli speciali, a norma dell'articolo 12 della legge n. 730 del 1986, potrà optare per l'immissione in ruolo diverso da quelli istituiti o da istituire dalla regione Campania e dal comune di Napoli, secondo modalità che verranno stabilite negli stessi provvedimenti di istituzione».

17.1

TAGLIAMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219). - 1. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco analitico dei lavori in corso, nonché quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare e fornisce le concrete proposte sull'ultimazione dei lavori e degli interventi residui.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto dovrà fissare il termine per l'ultimazione dei lavori ed interventi predetti stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato.

5. Ai fini e nei limiti del compimento delle attività di cui ai precedenti commi, il funzionario incaricato applica l'ordinamento straordinario costituito dai commissari, in particolare per le procedure per il compimento delle espropriazioni ancora necessarie, per l'approvazione dei progetti di completamento e di indispensabili varianti tecniche, per il combinato sistema di anticipazioni e parziali revisioni prezzi, per gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per gli altri atti transattivi per i quali ogni parere continua ad essere assorbito da quello obbligatorio del rispettivo Comitato tecnico amministrativo.

6. I dipendenti comandati o distaccati presso i due ex Commissariati del Governo che sono rientrati o che rientrano, almeno dopo un triennio, presso le amministrazioni di appartenenza, sono inquadrati nel ruolo, per il servizio speciale prestato, in modo che la qualifica ed il trattamento economico da conseguire a seguito del rientro non siano inferiori a quelli attualmente posseduti da persone che all'epoca del comando e del distacco li seguivano nel ruolo stesso con la conseguente ricostruzione della carriera e l'inserimento anche in sovrannumero nella qualifica, nonchè il diritto alla sede originaria. In ogni caso agli stessi dipendenti è assicurato l'inquadramento anche in sovrannumero almeno nella qualifica o carriera superiori con relativo trattamento economico e, qualora già in possesso di qualifica apicale, ai predetti vanno applicati, ai fini giuridici ed economici, i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, e 40, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

7. Il personale già in servizio alla data del 31 ottobre 1987 e quello successivamente utilizzato con convenzione o contratto a termine dell'ufficio del presidente della giunta regionale, commissario straordinario del Governo e del sindaco di Napoli commissario straordinario del Governo è collocato senza soluzione di continuità giuridica ed economica negli appositi ruoli istituiti ai sensi della legge n. 730 del 1986 nella regione Campania e comune di Napoli, nonchè nelle amministrazioni degli enti autonomi territoriali o di altri enti o istituti pubblici nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento. Agli stessi dipendenti è assicurato l'inquadramento nella qualifica o livello successivo a quello originario di convenzione o contratto, con la salvaguardia della professionalità e delle funzioni svolte.

8. Il trasferimento del succitato personale nelle predette amministrazioni (enti autonomi territoriali, esempio Istituti autonomi per le case popolari), è disposto, sentite le organizzazioni sindacali con decreto del presidente della regione Campania e del sindaco di Napoli nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo percepito dal personale interessato è conservato.

9. I detti benefici sono applicati con decorrenza 1° gennaio 1992 o con quella successiva corrispondente all'effettivo rientro. Al personale

in servizio, a qualsiasi titolo, presso le strutture ex commissariali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale sia stato collocato a riposo, ovvero chiedi il collocamento a riposo anticipato, entro il termine massimo di un anno dalla definitiva soppressione delle gestioni di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, computandosi tutte le indennità fisse e continuative percepite nell'ultimo anno di servizio prestato presso le predette strutture, nel calcolo della base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, della base pensionabile di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed ai fini di tutte le analoghe disposizioni di legge in materia di trattamento di quiescenza e di fine rapporto. Gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro gravano sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni».

17.2

VIGNOLA

VIGNOLA. Signor Presidente, innanzitutto noto che è assente il senatore Tagliamonte, presentatore dell'emendamento 17.1. Mancano pertanto gli elementi di riflessione che egli avrebbe potuto portare.

Ho concentrato la mia attenzione sul Commissariato di Governo per il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Si tratta di qualche migliaio di persone che attende un'organica sistemazione. Ho volutamente evitato di mettere mano ai primi due commi dell'articolo 17 così come formulato nel disegno di legge presentato dal Governo. Su di essi dichiaro non soltanto la riserva, ma perfino l'opposizione: ritengo che siano inaccettabili. Credo che sia necessario intervenire più nel merito, nel senso di definire quali sono le opere che debbono essere ultimate, quali quelle che devono essere trasferite all'amministrazione ordinaria, eccetera. Si corre il rischio di disperdere le risorse. La materia trattata nei primi due commi, invece, dovrebbe essere oggetto di un provvedimento *ad hoc* e già la Commissione ambiente del Senato se ne sta occupando, dal momento che l'Assemblea ha approvato una risoluzione a proposito del terremoto del 1981, che indicava l'esigenza di ultimare i lavori. Ricordo inoltre che già vi è una rosa di leggi approvate ed una proposta di legge approvata dalla Camera e giacente al Senato da anni.

Quindi si resuscita in qualche modo un lavoro iniziato dalla Commissione ambiente.

Detto questo per quanto riguarda i primi due commi, esiste il problema del personale. Bisogna decidere se è opportuno e necessario tenere questa materia nell'ambito delle gestioni fuori bilancio o se occorre stralciarla associandola al provvedimento complessivo che riguarda il destino delle opere del titolo VIII, del suo finanziamento e della sua attività.

Voglio pormi in termini problematici anche rispetto a questa seconda parte sottolineando, però, la necessità di dare una risposta quanto più possibile organica ai problemi di questo personale che ha lavorato con capacità, efficacia, attenzione e rigore nel corso di questi

dieci anni per la realizzazione delle opere previste dal titolo VIII per Napoli e al quale bisogna dare una prospettiva di sistemazione.

Sottolineo, tra l'altro, il fatto che siamo di fronte a una serie di stratificazioni di personale di varie amministrazioni dello Stato distaccato ai commissariati; altro personale è stato poi assunto dai commissariati stessi; a collaboratori e altro personale. In gran parte si tratta di giovani capaci e seri.

Sottolineo l'urgenza e la necessità di dare sistemazione a questo personale e mi affido all'esame complessivo del provvedimento per valutare se è il caso di stralciare non solo i primi due commi, ma l'intero articolo nel suo complesso per affidarlo all'esame della Commissione ambiente.

ABIS, relatore alla Commissione. Vorrei dire al senatore Vignola che abbiamo accettato il concetto di inserire la materia in questo disegno di legge perchè le gestioni fuori bilancio devono rientrare tutte all'interno della contabilità.

Non c'è dubbio che qui si tratta di una gestione fuori bilancio che occorre fare rientrare nella contabilità ordinaria e per far questo la prima decisione è quella di dare una scadenza. Se poi, come spesso accade, con la legge si concede un rinvio è un discorso diverso da effettuare all'interno delle strutture che sostituiranno questa. Quello che adesso si propone è di far finire questo tipo di gestione anche se occorre tener conto di iniziative programmate per le quali sono stati già stanziati dei soldi.

Occorre compiere una ricognizione degli interventi in corso e quelli programmati da presentarsi alla Presidenza del Consiglio affinché il Presidente del Consiglio decida.

Chiuso questo tipo di gestione, resta il problema del personale per il quale la soluzione del terzo comma appare eccessivamente rigida. Si può immaginare che lo stesso decreto del Consiglio dei ministri, che prevede l'ultimazione dei lavori di cui sopra, stabilisca anche le norme per il rientro di questo personale nelle rispettive amministrazioni e l'utilizzazione del personale stesso.

Se non facciamo questo la gestione diventa permanente. Può essere giusto che la gestione continui per qualche anno, ma immaginare di aver creato una struttura permanente mi sembra eccessivo: deve rientrare all'interno delle normali amministrazioni dello Stato. L'emergenza prima o poi deve terminare.

Gran parte del personale in questione è comandato e il Presidente del Consiglio, attraverso le informazioni che potrà avere sull'andamento della gestione dei lavori, potrà prevedere i tempi e i modi per il rientro nelle rispettive amministrazioni.

VIGNOLA. Le mie riserve riguardano il potere dato dal comma 1 al Presidente del Consiglio che, sulla base della relazione dei commissari, non interverrà nel merito dei lavori ma dovrà fissare i termini di ultimazione degli stessi fissando il personale utilizzato a tale scopo.

ABIS, relatore alla Commissione. Possiamo modificare il terzo comma.

VIGNOLA. La mia obiezione riguarda il merito delle opere da autorizzare per essere ultimate.

Allora vorrei prevedere che il Presidente del Consiglio, sulla base della relazione del funzionario, valuta le opere da trasferire all'attività ordinaria, le opere da non ultimare, le opere programmate ma da cancellare e quelle che sono in corso e che necessariamente bisogna ultimare. Vorrei articolare così il secondo comma.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta. E mi dichiaro totalmente d'accordo a che con decreto del Presidente del Consiglio si normalizzi tutto, dalla questione delle opere a quella del personale.

VIGNOLA. Però, nel momento in cui interveniamo così sul comma 2, entriamo in qualche modo in conflitto con il lavoro che la Commissione ambiente sta svolgendo su questa materia per l'ultimazione del titolo VIII.

PRESIDENTE. Mi pare di aver capito che i due emendamenti presentati rispettivamente dal collega Vignola e dal collega Tagliamonte cercano di completare la disposizione piuttosto scarna contenuta nel comma 3 dell'articolo e stabilire in che modo sistemare la situazione del personale.

Indubbiamente la questione va risolta e forse si potrebbe dare per questo una delega al Presidente del Consiglio dei ministri.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, con un decreto del Presidente della Repubblica si potranno stabilire le modalità per garantire un'idonea collocazione del personale.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Intanto c'è il problema delle indennità speciali e della loro cessazione, perchè va stabilito che una volta terminato quel tipo di rapporto, si rientra nella normalità.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarebbe logico.

VIGNOLA. Il mio emendamento tende a risolvere anche questo problema. Il personale che è stato distaccato da uffici statali deve essere sicuro che, al momento del suo rientro all'originario posto di lavoro gli siano riconosciuti gli anni di lavoro prestato altrove. In quegli anni infatti ha continuato a lavorare.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Ma se fosse rimasto al suo ufficio di origine avrebbe lavorato ugualmente.

VIGNOLA. Sì, ma avrebbe beneficiato degli avanzamenti di carriera, dei miglioramenti che nel suo ufficio sono stati percepiti da chi è rimasto.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Chi è stato distaccato beneficia degli scatti e degli avanzamenti allo stesso modo di quelli che sono rimasti.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rendo conto di quel che preoccupa il senatore Vignola. È vero infatti che il rientro di chi è stato comandato in un altro servizio per parecchi anni crea problemi a chi rientra e all'ufficio stesso, perchè comporta degli spostamenti, diverse collocazioni, eccetera.

A mio avviso però vanno intanto stabiliti dei punti fermi: ad esempio che quando si lascia un incarico cessano anche le indennità che a quell'incarico erano collegate. L'altro punto fondamentale è stabilire come questo personale va collocato. Mi sembra impossibile però risolvere la questione qui adesso e credo che la decisione dovrebbe essere demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica. Quello che possiamo fare intanto è indicare delle linee al Governo, lasciando ad esso però il compito di definire in concreto il modo in cui la collocazione del personale deve avvenire. Si dovrebbe prevedere cioè una delega che garantisca la collocazione giuridica, morale e professionale del personale che rientra.

VIGNOLA. Questo è solo un aspetto della questione, onorevole Pavan. Rimane infatti il problema del personale utilizzato con convenzioni e contratti a termine dall'ufficio del presidente della giunta regionale e dei commissari di Governo.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Una volta che l'incarico è terminato, finisce tutto.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Saranno le Regioni ad occuparsi di questo. Capisco infatti che dobbiamo essere noi a pensare al personale statale e che, se in questa sede è impossibile farlo, se ne dovrà occupare un decreto del Presidente della Repubblica. Per il personale dipendente dalla Regione o da altri enti però non possiamo decidere noi.

VIGNOLA. È personale che è stato assunto dal commissariato con l'approvazione delle Regioni. Cosa fa dopo dieci anni, va a casa?

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho capito il problema, ugualmente dobbiamo distinguere fra rapporti che intercorrono con lo Stato e rapporti che fanno riferimento alle Regioni o ad altri enti. Nel primo caso dobbiamo essere noi ad intervenire, ma nel secondo caso il compito va lasciato alle Regioni e agli enti interessati che hanno tutti i mezzi per assolverlo.

VIGNOLA. Ma siamo noi a liquidare la gestione che dà lavoro a questo personale e quindi in qualche modo dobbiamo garantirne la collocazione.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potremmo esplicitare che le Regioni o gli enti dovranno provvedere; non possiamo farlo noi direttamente però, altrimenti entriamo in un campo che non è di nostra competenza.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Cerchiamo intanto di risolvere la grossa parte della questione e poi, una volta che ciò è avvenuto, se alcune situazioni restano senza risposta, saranno le varie amministrazioni che le hanno create ad intervenire. Non possiamo far passare però il principio che a conclusione di una gestione eccezionale portiamo dentro l'impiego pubblico 10.000 persone.

Deleghiamo allora al Governo il compito di fissare i termini e i modi del rientro del personale statale. Per i dipendenti non statali provvederanno invece gli enti di provenienza. Perché dobbiamo portare all'interno del comparto statale consulenze, contratti a termine, eccetera?

VIGNOLA. Al comma 1 dell'articolo potremmo prevedere che il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge n. 219, oltre all'elenco analitico dei lavori in corso, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri anche l'elenco analitico del personale che ha lavorato presso il commissariato con le rispettive qualifiche, provenienze e collocazioni.

Il comma 2 dell'articolo potrebbe invece prevedere che il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce le modalità per il rientro del personale statale e del personale convenzionato con il commissariato.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mentre però per il rientro del personale statale non c'è alcun onere aggiuntivo, l'inserimento anche di una sola persona proveniente dalla gestione particolare di convenzione comporterà aumenti per la spesa statale.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Accantoniamo l'articolo allora e vediamo se è possibile trovare una soluzione soddisfacente.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anch'io penso che debba essere trovata una soluzione, nel rispetto però di chi ha provveduto a compiere l'operazione.

PRESIDENTE. Il primo problema è quello della sorte di questo personale. A tale riguardo, o siamo in grado di elaborare una normativa particolareggiata, oppure possiamo approvare una delega. L'idea del relatore è di concedere tale delega.

Si potrebbe ulteriormente precisare al termine del comma 1 che il funzionario oltre all'elenco analitico dei lavori da svolgere deve fornire i dati relativi al personale coinvolto, in modo che il Presidente del Consiglio, destinatario della relazione, prende atto dello stato dei lavori e della situazione del personale e provvede di conseguenza a trovare le soluzioni più opportune.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche nel rispetto delle provenienze e dei rapporti giuridici che riguardano questo personale.

PRESIDENTE. Resta fermo, collega Vignola, quanto disposto dal comma 3, cioè che alla scadenza del termine cessano gli incarichi

speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa la relativa indennità.

Al comma 1 si dovrebbe fare invece riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge anzichè al termine previsto dalla legge n. 155.

In questo senso, accantoniamo l'articolo 17 e i relativi emendamenti, allo scopo di mettere a punto una formulazione che affronti questi problemi.

Poichè non vi sono osservazioni così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria)

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilità esistenti nella contabilità speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata «Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria», sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989.

3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati, ancorchè non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sulle economie di spesa, sulla perenzione amministrativa, sui limiti di somma e sul controllo preventivo degli ordini di accreditamento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo la parola: «delegati» aggiungere le seguenti: «titolari di pubbliche funzioni».

18.1

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole da: «sulle economie» ad: «accreditamento», con le seguenti: «sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non

estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente».

18.2

IL RELATORE

ABIS, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti 18.1 e 18.2 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

*(Fondo a disposizione del Comando generale
della Guardia di finanza)*

1. Le somme di cui all'articolo 5, secondo comma, n. 5, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6 - Corpo della guardia di finanza, per fini assistenziali in favore del personale in servizio e in congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Avvocatura dello Stato)

1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, quale risulta modificato

dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad un capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1 per le quali non può farsi luogo a ripartizione a norma della seconda parte del comma 2 del citato articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Casse conguaglio)

1. Le disponibilità delle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, nonché le somme dovute a titolo di sovrapprezzo di spettanza delle casse medesime, sono versate all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per l'integrazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dello stanziamento del capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I comitati di gestione delle casse conguaglio rendono il conto delle gestioni condotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, corredato della relazione amministrativa e di quella del collegio dei revisori dei conti.

3. I beni immobili e mobili delle casse conguaglio sono acquisiti al patrimonio dello Stato. I crediti e debiti risultanti dai rendiconti approvati ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, costituiscono rispettivamente residui attivi e passivi dei capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Ho proposto la soppressione dell'articolo 21 perchè, a mio giudizio, le casse conguaglio non sono vere e proprie gestioni fuori bilancio.

Si tratta di versamenti effettuati da parte degli stessi enti che beneficiano del conguaglio. Per esempio, nel settore elettrico vi sono diversi prezzi di produzione, mentre il prezzo di vendita è uguale dappertutto, perchè è un prezzo amministrato. Sulla base di una intesa generale si è deciso pertanto di creare un fondo con lo scopo di alleviare gli effetti delle differenziazioni. Si tratta di somme erogate dalle casse dello Stato, ma vengono versate dagli stessi enti che poi beneficiano del conguaglio. Tali fondi hanno quindi caratteri privatistici. Il Governo ha autorizzato l'applicazione del sovrapprezzo termico, cioè una tassa che viene pagata dai consumatori, dagli utenti. Gli enti incassano le somme e versano solo una parte, perchè trattengono la quota che compete loro. Se fossimo in regime di prezzi controllati, non vi sarebbe neppure bisogno del conguaglio. In realtà non possiamo parlare di gestioni fuori bilancio perchè lo Stato non partecipa, salvo che con l'emanazione di norme al fine di sopperire a perdite che esso stesso genera.

Per esempio quando non lascia aumentare le tariffe Sip ed Enel e le tiene sotto un certo livello; o per le perdite che l'Enel può aver avuto per investimenti effettuati sulla base della legislazione precedente come è avvenuto per il nucleare. Se fosse una società privata aumenterebbe le sue tariffe, le incasserebbe direttamente e non ci sarebbe questo tipo di intervento.

Invece in termini di cassa conguaglio c'è un'intesa tra i produttori di questo settore cui si versano le somme pagate dagli utenti. Quindi di per sé non è una gestione fuori bilancio, non c'è una lira dello Stato.

Vorrei togliere questo argomento dal disegno di legge per modificarlo sostanzialmente - se possibile nella prossima legislatura, naturalmente se ci sarò ancora - attraverso una assicurazione per conto loro indipendentemente dall'intervento pubblico. Sono in condizione di farlo perchè pagano i loro utenti.

SPOSETTI. Il sovrapprezzo termico è pagato dagli utenti e quindi dovrebbe rientrare nel bilancio dello Stato.

ABIS, *relatore alla Commissione*. No, rientra nell'ente erogatore del servizio. Quando aumentano le tariffe i soldi non vanno allo Stato, a meno che non si tratti di imposte.

PRESIDENTE. La proposta dal punto di vista del diritto è inequivocabile. Non c'è nessuno in Italia nella storia degli studi sulle casse di conguaglio che possa sostenere che esse non rientrino nelle gestioni fuori bilancio e il Governo nell'avanzare questa proposta lo ha riconosciuto.

SPOSETTI. Un anno e mezzo fa è passata una proposta di proroga fino al 1997 del sovrapprezzo termico e una parte di questo è stato destinato al pagamento degli 11.000 miliardi di spese sostenute per il nucleare, dopo la decisione del *referendum*. Quella, cosa è se non una gestione fuori bilancio dello Stato?

ABIS, *relatore alla Commissione*. La tariffa è stabilita dallo Stato, non è libera.

SPOSETTI. Però ci sono delle spese dell'Enel che sono fatte per conto dello Stato.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Può essere lo stesso discorso fatto per la Finmare quando aveva costruito delle navi per conto dell'Iran che non ha potuto consegnare per decisione dello Stato. C'è stato un danno e si è aperto un contenzioso che non siamo riusciti a risolvere.

In questo caso un'entità economica agisce sulla base della legislazione vigente operando degli investimenti, poi cambia la legislazione e per non fallire aumenta le tariffe, ma non lo può fare perchè è compito dello Stato.

PRESIDENTE. Mettiamo qualche punto fermo. La questione relativa al nucleare in relazione alla cassa conguaglio mi pare non possa essere messa in discussione, si tratta di una gestione fuori bilancio.

La seconda questione è: quali sono queste casse conguaglio che il Governo con l'articolo 21 non propone di sopprimere ma di farle passare all'interno del bilancio? Quelle più importanti sono tre: quella del settore elettrico, quella del settore telefonico e quella del settore del gas.

Sarebbero queste le questioni. Naturalmente la rilevanza anche di carattere economico varia da un settore all'altro. Se quello del gas non ha grande rilievo finanziario, sono impegnativi invece quello dell'energia e quello telefonico.

SPOSETTI. Solo per il sovrapprezzo termico si parla di 1.000 miliardi all'anno.

PRESIDENTE. Vediamo circa le casse conguaglio che obiezioni ci sono state. Per prima cosa su di esse c'è un giudizio negativo espresso dalla Corte della comunità che, con una sentenza particolare, ci ha anche condannato. Tale condanna, e le condanne in generale concernenti la cassa conguaglio, sono motivate dal fatto che si viene ad ingenerare una legislazione che protegge le aziende marginali e quindi si viola il Trattato di Roma per quanto concerne la salvaguardia della libera concorrenza. Sotto questo profilo non credo che avremo delle grandi difese da opporre.

Accanto a questo va detto che il sovrapprezzo termico, che ha lo scopo di distribuire tra i vari produttori una determinata somma, si ha anche sulle merci importate, ivi compresa l'energia elettrica. Per questo il conflitto a livello comunitario diventa ancora più serio perchè, oltre al problema della libera concorrenza, ne nasce un altro relativo ai rapporti tra Stati.

La cassa conguaglio per l'energia elettrica all'origine era stata ideata per non mettere fuori mercato i produttori che agivano in condizioni di particolare difficoltà e ai quali per di più lo Stato imponeva un prezzo di vendita, elementi di vincolo, differenziazioni tariffarie, eccetera. Poichè potevano essere spinti fuori dal mercato

interno - non esisteva ancora quello comunitario - si era posto allora il problema del conguaglio. Come però dicono quanti studiano la materia, da allora tanta acqua è passata sotto i ponti. Certo, non è il momento di fare la storia delle casse conguaglio, ricordo però che da tempo esse sono una figura giuridica in via di esaurimento. Pensiamo a quella degli zuccheri o per l'alcool. Praticamente sono uno strascico del dopoguerra che si è protratto finora. Non ho bisogno di dirvi che la situazione è profondamente cambiata e che oggi quelle stesse risorse vengono destinate alle più diverse finalità, e tralascia la questione del telefono che può assumere un significato ancora più pericoloso. Noi dobbiamo solo evitare che somme rilevanti - non so se il Sottosegretario sia in grado di specificare quanto rilevanti - vengano gestite fuori dal bilancio dello Stato e alleviare così il fabbisogno.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Io sarei favorevole ad uno stralcio dell'articolo. Perché una normativa su questo argomento non può essere fatta così.

PRESIDENTE. Sospendiamo per qualche minuto i lavori.

I lavori, sospesi alle ore 17,45, vengono ripresi alle ore 18,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo che l'articolo 21, concernente le casse conguaglio, sia stralciato, nell'intesa che il Governo, prima della scadenza del 29 febbraio 1992, alla quale, salvo proroghe, vengono soppresse le gestioni fuori bilancio, se nel frattempo il disegno di legge in esame non sarà diventato legge, adotterà provvedimenti in merito alla questione dell'articolo 21.

In tal senso ritiro l'emendamento 21.1 e presento il seguente emendamento inteso a stralciare l'articolo 21:

Stralciare l'articolo.

21.2

IL RELATORE

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo dichiara la sua intenzione di muoversi nel senso indicato dal relatore, senatore Abis.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.2.

Dichiaro la mia astensione.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Resta inteso che, in conseguenza dello stralcio deliberato, l'articolo 21 formerà un disegno di legge a sè stante, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di casse conguaglio» (2884-bis).

Riprendiamo la discussione degli emendamenti all'articolo 17, che avevamo precedentemente accantonato.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Allo scopo di recepire le osservazioni emerse dal dibattito, presento il seguente emendamento, teso a modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 17:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco analitico dei lavori in corso, nonchè di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonchè di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto potrà fissare il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi predetti, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo».

17.3

IL RELATORE

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole a questa nuova formulazione dei commi 1 e 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3, testè presentato dal relatore.

È approvato.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 17.3, restano preclusi l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Tagliamonte, e l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Vignola.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo la discussione degli emendamenti all'articolo 8 che in precedenza avevamo accantonato.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A proposito dell'emendamento 8.8, ho chiesto informazioni al Ministero dell'interno. Ne è risultato che si tratta di fondi integrativi assistenziali disciplinati da una normativa antecedente al decreto del Presidente della Repubblica

n. 616. Quest'ultimo ha demandato alle Regioni, alle province e ai comuni la materia dell'assistenza, però i fondi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco sono rimasti in piedi. Pertanto si rende necessario richiamarli in questa sede.

Si tratta dunque, non di estendere la norma, bensì di formularla meglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal relatore.

È approvato.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 8.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 22, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 22-bis.

1. Nei casi previsti dai precedenti articoli l'impegno 1e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Co stralciare. Con il medesimo decreto detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo».

17.3

IL RELATORE

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole a questa nuova formulazione dei commi 1 e 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3, testè presentato dal relatore.

È approvato.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 17.3, restano preclusi l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Tagliamonte, e l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Vignola.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo la discussione degli emendamenti all'articolo 8 che in precedenza avevamo accantonato.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A proposito dell'emendamento 8.8, ho chiesto informazioni al Ministero dell'interno. Ne è risultato che si tratta di fondi integrativi assistenziali disciplinati da una normativa antecedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Quest'ultimo ha demandato alle Regioni, alle province e ai comuni la materia dell'assistenza, però i fondi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco sono rimasti in piedi. Pertanto si rende necessario richiamarli in questa sede.

Si tratta dunque, non di estendere la norma, bensì di formularla meglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal relatore.

È approvato.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 8.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 22, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 22-bis.

1. Nei casi previsti dai precedenti articoli l'impegnostato presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere il comma 2.

22.3/1

BOLLINI

ABIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si riferisce a gestioni fuori bilancio di piccola entità che non superano i 65 milioni l'anno le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte di associati, ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi. Si tratta in gran parte di musei e mense con piccoli movimenti di denaro.

PRESIDENTE. Avevo presentato il subemendamento 22.3/1 tendente a sopprimere il secondo comma dell'emendamento 22.3 del relatore ma la decisione di stralciare l'articolo 21 in tema di casse conguaglio rende questo mio emendamento superfluo e pertanto lo ritiro.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Anch'io debbo riformulare l'emendamento 22.3 espungendo il comma 2 e il riferimento relativo a quest'ultimo riportato nel comma 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal relatore, nel testo testè modificato di cui do lettura:

(Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio)

1. Alle gestioni fuori bilancio le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'articolo 8, e non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 65 milioni, escluse le partite di giro, nonchè alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

3. L'importo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, si applica l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo che segue:

Art. 23.

(Norma finale)

1. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dell'emendamento 23.1, sostituire la parola: «esclusi», con l'altra: «inclusi».

23.1/1

BOLLINI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 23-*quater* della presente legge, salva la disciplina recata dai precedenti articoli tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1 sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo».

23.1

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. È soppresso l'articolo 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896».

23.2

BOLLINI

ABIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 23.1 mira a sostituire il primo comma dell'articolo con due diverse disposizioni. Con la prima di esse si prevede, fatta salva la disciplina recata dai precedenti articoli, la soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio. Mentre, con la seconda disposizione, si prevede che gli organi gestori che non abbiano adempiuto alla prescrizione precedente siano perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi sembra che quest'ultima disposizione sia piuttosto pesante.

ABIS, *relatore alla Commissione*. No, non fa altro che evidenziare e puntualizzare quanto era già previsto in caso di dolo.

PRESIDENTE. A questa proposta del relatore, modificativa del primo comma dell'articolo 23, ho presentato un sub-emendamento, il

23.1/1, volto alla soppressione anche dei fondi di rotazione. In proposito vorrei chiedere al Governo se, oltre che sulle questioni delle casse conguaglio, non è possibile ottenere una riflessione anche sui fondi di rotazione. Infatti, se alcuni di essi potrebbero non rientrare nella disciplina che si prevede, altri potrebbero invece venire soppressi.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Io lascerei la norma com'è e la inviterei a ritirare il suo subemendamento.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il provvedimento in titolo non affronta la questione dei fondi di rotazione.

PRESIDENTE. Ritiro allora l'emendamento. Poichè però il Tesoro deve riformulare la normativa relativa alle casse conguaglio, sarà forse possibile in quella sede accertare se una parte almeno dei fondi di rotazione può seguire la stessa disciplina.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La raccomandazione della Commissione al Tesoro volta ad analizzare, nell'elaborazione del nuovo testo relativo alle casse conguaglio, anche la materia dei fondi di rotazione, per accertare se devono essere soggetti a una nuova disciplina, mi trova senz'altro consenziente.

PRESIDENTE. C'è poi un mio emendamento, mirante ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 23. Con esso intendo impedire al CIP, al Ministero dell'industria, di costituire direttamente le casse conguaglio. Se vogliono procedere in questo senso, devono far ricorso ad appositi disegni di legge.

Comunque, poichè anche tale questione va risolta in sede di discussione sul provvedimento relativo alle casse conguaglio, ritiro l'emendamento. Mi auguro però che il Governo ne terrà conto quando si tratterà di elaborare la nuova disciplina.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

È approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 23, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle

amministrazioni di vigilanza e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato».

23.0.1

IL RELATORE

A mia volta, con un subemendamento, ho proposto di sopprimere tale articolo aggiuntivo. Dichiaro però che è mia intenzione ritirarlo dal momento che la materia andrà regolata in sede di disciplina delle casse conguaglio.

ABIS, relatore alla Commissione. Poichè i fondi di rotazione non vengono regolamentati dalla disciplina generale ho presentato l'emendamento 23.0.1 che prevede un controllo diverso da quello attuale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1, proposto dal relatore.

È approvato.

Il relatore ha poi proposto ancora un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 23 un articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 23 aggiungere l'articolo seguente:

«1. Per le gestioni di cui al precedente articolo 10 nonché per quelle escluse ai sensi dell'articolo 22-ter dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, ivi compresi i fondi di rotazione, la Corte dei conti in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui al precedente articolo 23-bis.

2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi».

23.0.2

IL RELATORE

A questo emendamento ho presentato il subemendamento che segue:

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi compresi i fondi di rotazione».

23.3/1

BOLLINI

Anche in questo caso, per gli stessi motivi che ho già abbondantemente esposto, ritiro il subemendamento.

ABIS, relatore alla Commissione. Con il mio emendamento intendo introdurre una forma di controllo nuova, diversa da quella che c'era fino a questo momento.

PRESIDENTE. Si è cercato di tenere conto dei rilievi avanzati da parte del tesoro.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 23.03 presentato dal relatore, tendente ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 23 e del relativo subemendamento:

Al comma 3, articolo 5, della legge n. 468 del 1978, come modificata, aggiungere le seguenti parole: «ovvero di leggi che riguardino improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria».

23.0.3/1

ANDREATTA

Art. 23-quater.

L'articolo 5 della legge n. 468 del 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Universalità, integrità ed unità del bilancio). - 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione di altre

eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

23.0.3

IL RELATORE

ABIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 23.0.3, propone di sostituire l'articolo 5 della legge n. 468 del 1978.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore Andreatta, dichiaro decaduto l'emendamento 23.0.3/1.

Metto ai voti l'emendamento 23.0.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento Tit. 1, presentato dal relatore:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato».

Tit. 1

IL RELATORE

ABIS, *relatore della Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dal relatore.

È approvato.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, l'articolo 23, nel testo originale, dispone l'abrogazione di norme incompatibili con la presente legge, delegando il Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Tale articolo, a mio avviso, dovrebbe essere posto alla fine del disegno di legge.

PRESIDENTE. È opportuno dare mandato al relatore di valutare, in sede di coordinamento finale, la necessità di spostare o modificare la

numerazione degli articoli, anche in considerazione dell'osservazione testè avanzata dal Sottosegretario.

Poichè non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA